



**ORDINANZA**

**N. 47 DEL 30/05/2025**

**OGGETTO:**

**LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DEL TORRENTE LEMINA E DELLA STRADA VICINALE CONTIGUA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE, GRAVEMENTE DANNEGGIATA DALLA PIENA CONSEGUENTE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 MAGGIO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SCOGLIERA.**

**PREMESSO** che dal 20/05/2025 tutto il territorio regionale è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili di peggioramento, tali da pregiudicare la sicurezza e la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che il Comune di Vigone è inserito nella zona "L" - Pianura Torinese e Colline (AL-AT-CN-TO) di allerta della Regione Piemonte;

**VISTO** il Bollettino di Allerta Meteo n. 143/2025 emesso dalla Regione Piemonte in data 20/05/2025 alle ore 13, valido 36 ore, dal quale risultava una previsione di allerta gialla per la zona L - Pianura Torinese e Colline (AL-AT-CN-TO) per rischio idrogeologico, idraulico.

**RILEVATO** che nel giorno 20 maggio 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni a monte dello stesso è stato interessato da dissesti idrogeologici e da danni alle infrastrutture consistenti in:

- erosione di porzione della sponda del Torrente Lemina presso il cimitero comunale, a valle del cantiere dei lavori di rifacimento del ponte sul Torrente Lemina, con conseguente fuoriuscita di acqua, inerti e materiale legnoso che hanno danneggiato la strada comunale costeggiante il Torrente e occupato ed allagato i campi circostanti in parte già seminati;
- cedimento di parte della sede viaria della strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale; causando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e danni alle proprietà pubbliche e private e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

**RICHIAMATA** la L.R. 38/78 inerente la richiesta finanziamenti per interventi di ripristino danni al patrimonio pubblico in caso di eventi calamitosi;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla progettazione di una scogliera per la messa in sicurezza definitiva della sponda del Torrente Lemina e della strada contigua di accesso al parcheggio del cimitero comunale;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla immediata progettazione della scogliera al fine di eliminare i pericoli alla pubblica incolumità e ripristinare la viabilità su dette strade vicinali;



**DATO ATTO** che, stante la necessità di operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta necessità di effettuare l'esecuzione del suindicato servizio di progettazione della scogliera a protezione della strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale;

**SENTITO** in data 22/05/2025 l'Ing. GALLO Alberto C.F. GLLLR73S03L219P, con sede in Via Torino 6, Vigone (TO), che si è reso disponibile ed in tempi brevi alla progettazione della scogliera a protezione della strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale;

**RILEVATO** che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (piena torrentizia) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connotati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

**DATO ATTO** che, in considerazione dell'assoluta necessità di procedere immediatamente – a salvaguardia della incolumità pubblica e privata – all'esecuzione dei suindicati lavori di messa in sicurezza, l'Amministrazione comunale può affidare l'intervento mediante ordinanza sindacale con le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** altresì che, all'approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1/18, il Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 2, provvede, fra l'altro:

- all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
- all'impiego del volontariato di protezione civile;
- all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

**ATTESO** che il Sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/18 per finalità di protezione civile è responsabile:

- dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/00, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

**CONSIDERATO** che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;



**VISTO** il vigente Piano di Protezione Civile comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/06/2021;

**VISTI:**

l'art. 12 del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 ad oggetto "Codice della protezione civile" che individua le funzioni dei Comuni e l'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

il D.L. 07/09/2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 09/11/2001, n. 401;

il Piano di Protezione Civile comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/06/2021

il D.P.R. 06.02.1981, n. 66 ad oggetto "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile.";

la L.R. 14/04/2003, n. 7 ad oggetto "Disposizioni in materia di protezione civile" ed il regolamento attuativo D.P.G.R. n. 5/R del 23/07/2012 ad oggetto "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.";

**RICHIAMATO** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

**VISTO** il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 6386 del 04/06/2025 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

**ORDINA**

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, all'Ing. GALLO Alberto C.F. GLLLR73S03L219P, con sede in Via Torino 6, Vigone (TO), la progettazione della scogliera a protezione della strada di accesso al parcheggio del cimitero comunale, al fine di mettere in sicurezza definitivamente la strada suindicata;

al responsabile del Settore Tecnico comunale l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti derivanti dal presente provvedimento e dei necessari impegni di spesa.

**SI COMUNICHI**

– mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;

# CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



- alla ditta incaricata;
- alla Prefettura di Torino – [prefettura.prefcto@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefcto@pec.interno.it);
- alla Regione Piemonte – [protezione.civile@cert.regione.piemonte.it](mailto:protezione.civile@cert.regione.piemonte.it) e [protciv@regione.piemonte.it](mailto:protciv@regione.piemonte.it);
- alla Città Metropolitana di Torino – [protocollo@cert.cittametropoltina.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropoltina.torino.it)
- al Centro Operativo Misto di Pinerolo – [protezione.civile@comune.pinerolo.it](mailto:protezione.civile@comune.pinerolo.it)

## AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi del Settore Tecnico comunale Arch. VIOTTO Marco;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

## IL SINDACO

Firmato digitalmente  
Dott. Fabio CERATO